

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01218/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2026, proposto da Terrealte S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rizzo e Alessia Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Associazione Irrigua Est Sesia, Distretto A Gestione Autonoma San Biagio - Associazione Irrigua Est Sesia, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Piemonte – Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Dipartimento per la Funzione Pubblica Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dante Ricci,

Francesco Frigerio, Luigi Defelici, Società Agricola Piersandro Rossi e C. S.S., non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'accertamento e la declaratoria,

previe misure cautelari,

della persistente e strutturale disfunzione nell'organizzazione e nella gestione del servizio pubblico irriguo svolto dall'Associazione Irrigua Est Sesia e del Distretto Autonomo San Biagio, nonché delle violazioni, omissioni e mancati adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009; nonché per la condanna delle resistenti a porre in essere tutti gli interventi organizzativi, gestionali e tecnici necessari a garantire una distribuzione equa, proporzionata, trasparente e oggettivamente verificabile della risorsa idrica all'interno dell'Associazione e, in particolare, del Distretto Autonomo San Biagio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Vista la domanda cautelare presentata dalla ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha agito, ai sensi del d.lgs. 198/2009, per far accertare e dichiarare che l'Associazione Irrigazione Est Sesia, con particolare riferimento alla gestione del servizio irriguo nel Distretto Autonomo San Biagio, versa in una

situazione di persistente e strutturale disfunzione organizzativa e, di conseguenza, per condannare l'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 198/2009, entro un termine determinato, a porre in essere tutti gli interventi organizzativi, gestionali e tecnici necessari a garantire una distribuzione equa, proporzionata, trasparente e oggettivamente verificabile della risorsa idrica all'interno dell'Associazione e, in particolare, del Distretto Autonomo San Biagio e/o disporre ogni ulteriore misura conformativa ritenuta opportuna e necessaria al ripristino del corretto svolgimento della funzione e della corretta erogazione del servizio.

Considerato che la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, di ordinare Associazione Irrigazione Est Sesia, anche per il tramite del Distretto Autonomo San Biagio, di adottare tutti i provvedimenti provvisori e gli atti organizzativi necessari ad assicurare il servizio irriguo sulla base di criteri preventivamente determinati, trasparenti, conoscibili e verificabili, in conformità con lo Stato consortile o, in subordine, di assicurare che Terrealte non sia assoggettata a riduzioni totali o sproporzionate rispetto alle altre utenze, garantendo alla stessa una disponibilità minima di trenta ore ogni venti giorni, non inferiore a 450 l/s, ovvero altra modalità di erogazione tecnicamente equivalente e idonea a soddisfare le esigenze irrigue delle colture, sino alla celebrazione dell'udienza di merito.

Ritenuto che le esigenze di tutela espresse nel ricorso dalla società ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, altresì di dover ordinare all'Associazione Irrigazione Est Sesia, in conformità con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 198/2009 di dar notizia del presente ricorso immediatamente tramite il proprio sito istituzionale;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, rimette gli atti al Presidente della Sezione Terza per la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. .

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Martina Arduino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Martina Arduino

IL PRESIDENTE
Savio Picone

IL SEGRETARIO